

## **REGOALMENTO**

### **“Criteri e modalità di erogazione dell’assegno di natalità”**

**Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 02.05.2012**

**Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 dd. 07.09.2015**

**Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 dd. 12.02.2018**

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione dell'assegno di natalità del Comune di Cavedine al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le giovani coppie e per le famiglie in genere.

## **Art. 2 - Termini e criteri**

L'Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, concede un bonus per ogni figlio da un minimo di Euro 450,00 ad un massimo di Euro 550,00 in base all'indicatore ICEF, come previsto nei termini e nelle disposizioni della deliberazione della Giunta Provinciale n. 262 dd. 17.02.2011, quantificandolo per ogni famiglia dei beneficiari secondo la seguente tabella:

- coefficiente ICEF inferiore o pari a 0,13:  
contributo di Euro 550,00 massimo (CMAX);
- coefficiente ICEF superiore a 0,13 e fino al 0,32:  
contributo fra il minimo ed il massimo in proporzione al coefficiente ICEF con arrotondamento a 0,10;
- coefficiente ICEF superiore a 0,32 o in assenza di presentazione della valutazione ICEF:  
contributo di Euro 450,00 minimo (CMIN);

Il bonus potrà essere concesso in favore dei figli nati o adottati a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

In ogni caso la presentazione dell'istanza al Comune deve avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla iscrizione del figlio nell'anagrafe dei cittadini residenti del Comune di Cavedine.

## **Art. 3 - Requisiti necessari**

Possono presentare istanza per la concessione dell'assegno la madre o uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o comunitaria o titolarità di carta di soggiorno;
- residenza nel territorio del Comune di Cavedine al momento del parto o dell'adozione.

#### **Art. 4 - Modalità di attivazione**

La madre o il soggetto esercente la potestà parentale, all'atto dell'iscrizione anagrafica del bambino, avvia la procedura per l'erogazione dell'assegno, presentando all'Ufficio Anagrafe del Comune la relativa istanza. In ogni caso il Comune è tenuto a dare ampia pubblicità al presente provvedimento.

All'istanza della madre o dell'esercente la potestà parentale, redatta su specifico schema predisposto da questo Comune, e resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante, ai sensi degli articoli 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- modello ICEF alla data di presentazione della domanda (facoltativo).

Le istanze corredate della relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l'ufficio comunale competente.

#### **Art. 5 - Erogazione del beneficio**

Si procederà all'erogazione del beneficio di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.